

del Signor Re, e paghi di pena mille soldi quello che farà il contrario, & il legname sia confiscato al Signor Re; & ancora il Signor della Nave, o Legno, che tal legname haverà caricato, o farà portare, paghi di pena mille soldi, nondimeno dichiariamo, che il Nochiero, o il Scrivano, o Guardiano sono tenuti per Luoghitenenti de i Patroni ogni un di loro per se, quando il Patrone non sarà presente, & ancora che, nè il Signor, nè niun'Officiale, nè altre persone non possano domandare le sopradette pene de gli detti Marinari, o Ballestrieri, o di quelli, che saranno nella sopradetta pena cascata, fino a tanto, che siano denunciati per il Patrone, o suo Luogotenente, o Scrivano di quella sopradetta Nave, e non sia fatto in altro modo. Delli sopradetti danni, e pene, o ciascuna altra cosa somigliante guadagnate di parte a parte habbiano la Corte, o Giudici dove saranno convenuti, e sententiati le due parti, e quello, che accuserà la terza parte, e di queste cose debbano havere comandamenti tutti i detti Officiali del Signor Re, e Consoli, e guardarle, e tenerle tanto quanto piacerà al Signor Re.

Circa le tali cose, e voi, & a ciascuno di voi altri diciamo, & strettamente comandando mandiamo, che i predetti Capitoli, e ciascuno di loro, e quelli, che per evidente utilità sono pubblici, come si predice ordinati secondo il loro ordine, si servino con attentione, e li facciate a un puntino osservare tutti.

Dati in Barcellona a di XXII. di Novembre nell'Anno  
del Signore Nostro Giesù Christo M. CCC. XL.